



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Oggi **15 dicembre 2020**, innanzi al g.d. dott. Stefano Franchioni, sono comparsi:

l'avv. Garatti nonché l'o.c.c. avv. Baratti per Ausilia Garzetti. Nessuno è comparso per Compass, creditore che ha depositato osservazioni il 5.12.2020. L'avv. Baratti produce copia di cortesia di brevi note esplicative che si riserva di depositare telematicamente in giornata.

L'avv. Baratti produce documentazione attestante l'invio del piano nella versione integrale a Compass il 10.12.2020. L'avv. Garatti insiste per l'omologa del piano.

Il g.d.

rilevato che Compass si è opposta all'omologa sulla base delle seguenti ragioni: a) eccessiva falcidia del credito; b) eccessiva durata del piano;

ritenuto, quanto al punto a), che l'alternativa liquidatoria non possa consentire una maggior soddisfazione del creditore atteso che l'immobile (escluso dal piano dal consumatore) è di valore estremamente modesto come risulta dalla perizia allegata: nello specifico, considerate le prededuzioni e i costi per le aste, può ragionevolmente supporre che al creditore spetterebbe una percentuale sensibilmente ridotta rispetto a quella prospettata dal piano (circa il 67%);

ritenuto che le contestazioni di cui al punto b) non siano condivisibili, atteso che la durata del piano (10 anni, considerata eccessiva dalla creditrice) è funzionale ad assicurare ai creditori una maggior percentuale di soddisfacimento (Cass. civ., 27544/19);

ritenuto in conclusione che sussistano tutti i presupposti per l'omologa del piano proposto da Ausilia Garzetti;

rilevato che, a partire dall'omologa del piano, non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

rilevato che, non essendo prevista alcuna attività di liquidazione, non è necessaria la nomina di un liquidatore, ferma la vigilanza dell'o.c.c. ai sensi della l. 3/12;

P.Q.M.

a) omologa il piano del consumatore presentato da AUSILIA GARZETTI nata a Brescia, il 24.4.1967 e residente in Brescia, Via Lucio Fiorentini n. 36 e ne ordina la pubblicazione per estratto sul sito www.ilcaso.it entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

b) dispone che l'o.c.c. relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;

c) autorizza l'o.c.c. ad aprire c/c intestato alla procedura su cui verranno accreditati i versamenti mensili della ricorrente;

d) dispone che, a partire dall'omologa del piano, l'INPS (ex INDAP) interrompa le trattenute sinora eseguite sullo stipendio della ricorrente.

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

